STATUTO

Articolo 1

Costituzione, denominazione e sede

09 MAG. 2008

E' costituita l'Associazione religiosa denominata «Associazione Portatori della Vara» con sede sociale in via Chiesa Modena 112, c/o Parrocchia S. Pio X – Santuario Maria SS. di Modena –Reggio Calabria.

Articolo 2

Descrizione

Essa è una Associazione Privata di Fedeli, apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dai cann. 299, 322 s.s. del Codice di Diritto Canonico e a norma del Titolo I, Capo III, art. 36 s.s. del Codice civile, nonché dal presente Statuto.

Articolo 3

Origine e collocazione

L'Associazione nasce da una cultura, da una salda tradizione e dal legame spirituale tra i portatori del quadro di Maria SS. Madre della Consolazione, nello spirito e nell'esigenza di accrescere e diffondere i valori della tradizione e della fede che anima il servizio di "Portatore" durante la processione della Sacra Effigie.
I membri dell' Associazione si impegnano nella formazione cristiana secondo un modello di vita di ispirazione Mariana.

Articolo 4

Finalità

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di carità e solidarietà ispirandosi alla figura di Maria SS. e in particolare persegue i seguenti scopi:

- Valorizzare e diffondere la cultura e l'attività del Portatore;
- Impegnarsi ad evangelizzare i luoghi dove il "Portatore" vive ed opera quotidianamente, portando la Parola di Dio, la devozione alla Vergine Madre della Consolazione, operando la carità verso i fratelli;
- Coadiuvare con il loro *"servizio"*, secondo le direttive e i suggerimenti dell'Arcivescovo, con il coordinamento dell' Assistente Ecclesiastico, il trasferimento della Sacra Effigie da e verso la Basilica dell'Eremo;
- Offrire occasioni di confronto e di formazione sulla figura del Portatore mediante attività culturali, mostre, incontri o quant'altro dovesse risultare necessario allo scopo;
- Impegnarsi nel settore della carità attraverso iniziative periodiche o permanenti.

Articolo 5

Attività

L'Associazione realizza e propone incontri ed attività che, in conformità con l'insegnamento della Chiesa in materia di pietà popolare, diffondano la devozione alla Vergine Madre della Consolazione e riflettano sulla figura del Portatore. Persegue tale fine anche attraverso la

realizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film documentari, concerti.
L'Associazione può, autonomamente, reperire fondi per sostenere economicamente tutte le iniziative formative, culturali e caritative che promuove.
Sostiene e finanzia attività culturali, formative e educative organizzando seminari e corsi. Collabora con persone, Enti pubblici e privati Istituti scolastici di ogni ordine e grado per la realizzazione degli scopi sociali al fine di promuovere e sostenere iniziative educative di recupero, per giovani e ragazzi.
Promuove e sostiene iniziative a favore dei poveri e dei meno abbienti senza alcun limite territoriale anche fuori dai confini nazionali.
Promuove e sostiene progetti di solidarietà e sviluppo con le comunità missionarie presenti nel mondo, anche attraverso iniziative di carattere finanziario finalizzate alla solidarietà tra i popoli.
Sostiene, tramite volontari, la realizzazione di progetti e interventi in collaborazione con organizzazioni governative e non governative.
L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle specificamente individuate purché direttamente connesse alle finalità istituzionali, poiché integrative delle stesse.
Tutte le iniziative sono ispirate e vissute dai membri con lo spirito di carità cristiana e in comunione con la Chiesa Cattolica.

Articolo 6

Ammissione dei soci

L'Associazione dei Portatori della Vara è aperta a tutti coloro che, avendo compiuto i diciotto anni ed essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali, ne accettino lo statuto.
L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, su proposta associativa presentata dal richiedente, che comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto e di tutte le eventuali modifiche, nonché il pagamento delle quote annuali previste in favore dell'Associazione da parte di ciascun tesserato e l'obbligo di osservare le deliberazioni che, in base al presente Statuto, saranno adottate dai competenti organi dell'Associazione stessa.
La domanda di ammissione deve essere presentata da almeno due soci di cui uno ordinario ed uno fondatore, e deve contenere l'approvazione dell' Assistente Ecclesiastico.

Articolo 7

Categorie dei soci

I soci tutti aventi pari diritti e doveri, salvo le specifiche limitazioni per alcune Categorie e possono essere: Fondatori promotori, Fondatori, Ordinari, Giovani, Onorari, Sostenitori.

Sono **Soci Fondatori-Promotori** coloro i quali hanno dato vita all'Associazione, con la stipulazione dell'Atto Costitutivo;

Sono **Soci Fondatori** coloro i quali hanno partecipato alla prima assemblea costituente dell'Associazione. Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci può conferire - per meriti speciali - la qualifica di Fondatori a soci di altre categorie.

Sono **Soci Ordinari** i soci Giovani che hanno acquisito una anzianità di appartenenza all'Associazione di almeno un triennio.

Sono **Soci Giovani** i maggiorenni di età che avendone fatta richiesta, sono stati accettati secondo le regole e le forme previste dal presente statuto e dal regolamento. I soci giovani non possono essere eletti a cariche sociali, tranne che per il Consiglio dei Giovani. Essi assumono la qualifica ed i diritti di soci ordinari, trascorsi tre anni dall'iscrizione.

Sono **Soci Onorari** coloro che, per i meriti acquisiti nel campo in cui operano, possono contribuire con la loro nomina ad accrescere il prestigio dell'Associazione e viene loro conferita la qualifica su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo. I Soci onorari sono dispensati dal pagamento delle quote associative, hanno diritto di voto, solo, nelle assemblee sociali, non possono assumere cariche sociali.

Sono **Soci Sostenitori** coloro che sostengono, anche in maniera occasionale, con contributi volontari, non esclusivamente di natura economica. Essi diventano soci sostenitori a richiesta. I Soci sostenitori sono dispensati dal pagamento delle quote associative, non hanno diritto di voto e non possono assumere cariche sociali.

09 MAG. 2008

Articolo 8

Diritti dei soci

Gli associati, fatte salve le esclusioni specifiche per la categoria di appartenenza, hanno i seguenti diritti:

a) intervenire, discutere, presentare proposte e votare nelle assemblee, in particolare potranno esprimere il proprio voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione;
b) frequentare i locali sociali prendere parte alle attività ed alle iniziative promosse dall'associazione secondo le regole imposte dallo Statuto e dai Regolamenti interni;
c) vestire la divisa sociale e fregiarsi del distintivo di appartenenza all'associazione;
d) avere la tessera sociale;
e) godere tutti quei benefici, comunque concessi all'Associazione, in conformità delle disposizioni che li regolano;
f) presentare candidati a soci, secondo le norme del presente Statuto;
g) presentare per iscritto al Consiglio Direttivo reclami e proposte;
h) essere eletto a cariche sociali;
i) proporre modificazioni del presente statuto previa adesione scritta alle proposte stesse di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 9

Doveri dei soci

I soci hanno i seguenti doveri:

a) osservare tutte le norme del presente Statuto e le eventuali modifiche;
b) osservare scrupolosamente, nella lettera o nello spirito lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli Organi Sociali;
c) partecipare a momenti di formazione spirituale;
d) corrispondere la quote sociali e tutte le altre somme, a qualsiasi titolo dovute all'associazione, nei termini prescritti e secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo; le quote sociali saranno in misura minima mensile per ciascun socio pari ad € 0,50;
e) astenersi dal prendere parte a manifestazioni o iniziative ufficiali con i colori sociali, senza l'autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 10

Recesso dei soci. Sanzioni: richiamo, diffida, sospensione ed espulsione

La qualità di socio si perde per recesso od esclusione.

Il recesso è sempre consentito e si effettua a norma dell'art. 2526 c.c.
Le dimissioni vanno inviate mezzo raccomandata al Presidente dell'associazione.
Il socio può essere soggetto a espulsione in caso di:

a) di comportamento contrario alla morale cattolica e che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione;
b) qualunque infrazione alle norme dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni consiliari;
c) mancato versamento, ininterrotto, delle quote sociali e di tutte le altre somme, a qualsiasi titolo dovute all'associazione per almeno un triennio.

Le sanzioni:

a) richiamo verbale o scritto;
b) diffida;
c) espulsione;

sono comminate dal Collegio dei Probiviri, dopo l'esame del caso sottoposto al suo giudizio ed hanno effetto dal giorno in cui sarà pervenuta all'interessato a mezzo lettera raccomandata AR.
Il socio, avverso tutti i provvedimenti sanzionatori può presentare ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione della sanzione.
I soci espulsi per motivi particolarmente gravi non possono più essere riammessi nell'Associazione.

Articolo 11

L'Assistente Ecclesiastico

È la guida spirituale dell' Associazione.
È nominato liberamente dall' Arcivescovo Metropolita per un triennio rinnovabile.
È il garante dell'ecclesialità dell'associazione.
Ha il dovere di organizzare momenti di formazione religiosa ed in prossimità della Festa di Maria SS. Madre della Consolazione di curare momenti di spiritualità per i "Portatori".
In particolare coordina e dirige il trasferimento la Sacra Effige da e verso la Basilica dell'Eremo.
È incorporato all'Associazione con la qualifica di socio onorario.
Partecipa a tutti i momenti della vita associativa. Partecipa al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei soci con diritto di voto.

Articolo 12

Organi Sociali

Sono organi sociali dell'Associazione:

1) l'Assemblea dei soci;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente;
4) il Collegio dei Probiviri;
5) il Collegio dei Revisori dei Conti;
6) il Direttore Culturale;
7) il Capo Stanga;
8) il Consiglio di Stanga;
9) il Consiglio dei Giovani.

Articolo 13

L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell'Associazione e le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. La prima assemblea ha validità di assemblea costituente, che ratifica la attuazione del presente statuto, dell'atto costitutivo stipulato tra i soci Fondatori-Promotori e conferisce a tutti i presenti la qualifica di socio Fondatore.
All'Assemblea dei soci, da convocarsi almeno una volta all'anno, dal Presidente del Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o dove particolari esigenze lo richiedano anche entro sei mesi, spetta:

1) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
2) l'elezione del Collegio dei Probiviri;
3) l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
4) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo con la relazione del Consiglio Direttivo;
5) l'approvazione del programma e del piano annuale delle attività associative, culturali e formative;
6) l'approvazione del regolamento interno;

L'Assemblea è convocata in prima ed in seconda convocazione.
In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L'assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci ed in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data fissata.
L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo. Eleggibilità, composizione, dimissioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo a cui compete la conduzione ordinaria dell'Associazione.
E' composto da sette a undici membri, il cui numero è da stabilire ad ogni assemblea elettiva.
Il Consiglio è nominato dall'assemblea, fatta eccezione per l' Assistente Ecclesiastico, per il Direttore Culturale, per i Capi Stanga e per il Consiglio dei Giovani che ne fanno parte di diritto.
L'Assistente Ecclesiastico, il Direttore Culturale, i Capi Stanga ed il Consiglio dei Giovani non incidono sul numero di consiglieri da eleggere che rimangono tutti di prerogativa dell'Assemblea.
Sono previste le seguenti cariche:

1. Il **Presidente** che rappresenta l'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne attua le decisioni;
2. Il **Vice Presidente** che sostituisce il Presidente in caso di assenza dimissioni o impedimento permanente fino alla elezione del nuovo presidente;
3. Il Segretario a cui competono le attribuzioni che vengono assegnate all'inizio del mandato (verbalizzazione, attuazione di pratiche burocratiche, ecc.) e riguardano la

parte burocratica dell'Associazione;

4. Il **Tesoriere** che cura la situazione finanziaria dell'Associazione. Redige il bilancio consuntivo e la relazione; predispone su indicazione del consiglio direttivo il bilancio preventivo. Rende conto ogni volta che viene richiesto dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei soci;
5. **L'Assistente Ecclesiastico**;
6. Il **Direttore culturale**.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono gratuitamente la loro attività e durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Le cariche di Presidente, Vice Presidente e di Segretario non possono essere ricoperte consecutivamente dallo stesso socio per più di due mandati, anche incompleti, dalla data di costituzione dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto. Qualora un membro del Consiglio Direttivo presentasse le dimissioni scritte, oppure risultasse assente a cinque riunioni consecutive, salvo giustificato motivo, decade ed è sostituito dal primo dei non eletti egli resterà in carica per tutta la restante durata del Consiglio stesso.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo. Ruolo e compiti

Il Consiglio Direttivo, essendo l'organo esecutivo dell'Associazione, si raduna almeno quattro volte all'anno. E' validamente costituito quando sono presenti 2/3 dei membri. Può essere convocato in seduta straordinaria a giudizio del Presidente o su richiesta scritta di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo stesso.
Le dimissioni scritte dei due terzi del Consiglio fanno ritenere dimissionario tutto il Consiglio stesso.
I suoi compiti sono:

1. eleggere tra i suoi membri, nella prima riunione del mandato, il Presidente, il Segretario, il Direttore Culturale e le altre cariche secondo quanto stabilito dal presente articolo;
2. curare l'attuazione delle linee programmatiche promosse dall'Assemblea dei soci e di quelle approvate;
3. predisporre annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione della Assemblea;
4. predisporre il piano annuale e le modalità di attuazione delle iniziative;
5. compilare il regolamento interno, da. sottoporre all'Assemblea per la sua approvazione;
6. presiedere alle operazioni di tesseramento, di recessione e di esclusione dei propri aderenti;
7. variare la quota sociale individuale, senza mai andare al di sotto del minimo statutario.

Articolo 16

Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ai sensi del presente articolo e dura in carica tre anni.
Al Presidente spetta:

1. la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione esercitata in ottemperanza a precise indicazioni del Consiglio Direttivo, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio;

2. la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e della Assemblea dei so
3. la competenza sull'inoltro degli atti e delle pratiche associative presso le altre is
   la vigilanza sulla regolare tenuta.

Articolo 17

Il Collegio dei Probiviri

E' costituito da cinque soci rieleggibili, di cui uno con funzioni di Presidente nominato tra gli stessi membri del Collegio. Durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.
Ha il compito di istruire e decidere senza formalità di rito su tutte le questioni demandategli dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, col potere di revocare, modificare o confermare i provvedimenti impugnati. In tutti i casi sottoposti al suo giudizio il Collegio dei Probiviri deve ascoltare le ragioni del socio.

Articolo 18

Il Collegio dei Revisori dei Conti

E' costituito da cinque soci rieleggibili, di cui tre titolari e due supplenti nominati dall'assemblea, di cui uno con funzioni di Presidente nominato tra gli stessi membri del Collegio.
Durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.
Ha il compito di formulare pareri sulla situazione finanziaria dell'Associazione al Consiglio Direttivo e relaziona sul bilancio consuntivo e preventivo all'Assemblea dei Soci.

Articolo 19

Il Direttore culturale

Il Direttore culturale, viene nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica per lo stesso periodo degli altri organi sociali, non ha diritto di voto in seno al Consiglio di cui fa parte e si occupa:

- delle pubblicazioni;
- di mantenere relazioni con enti culturali;
- della pubblicità delle iniziative dell'Associazione.

Articolo 20

Il Capo Stanga

E' nominato dai portatori di ciascuna stanga della Vara di Maria SS. Madre della Consolazione ed è portatore delle esigenze e delle problematiche dei compagni di Stanga.
Gli otto Capi Stanga partecipano con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo.
I Capi Stanga sono sostituiti in caso di assenza o impedimento dai loro vice che sono nominati contestualmente e con le medesime modalità.

Articolo 21

Il Consiglio di Stanga

E' composto dagli otto Capi Stanga, dall'Assistente Ecclesiastico e da due membri del Consiglio Direttivo ed è l'organo deputato all'organizzazione delle processione ed alla conduzione della vara.

Articolo 22
Il Consiglio dei Giovani

E' composto da sei membri, indicati dall'Assistente Ecclesiastico, scelti tra i soci giovani, la cui nomina viene ratificata dal Consiglio Direttivo. Essi decadono dalla carica di componenti del consiglio per scadenza del mandato o per perdita della qualifica di socio giovane.
Il Consiglio al completo partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio direttivo dell'Associazione.

Sono previste le seguenti cariche:

1. Coordinatore;
2. Vice coordinatore.

Il consiglio dei giovani ha il compito di recepire le esigenze e le problematiche dei giovani portatori, di farsene carico ed al suo interno ricercarne delle soluzioni da proporre al Consiglio direttivo. Inoltre può portare all'attenzione del direttivo proposte e progetti conformi ai dettami dell'articolo 4 del presente statuto.

Articolo 23

Autonomia

L'Associazione nello svolgimento di attività e di eventuali prestazioni di servizi, agisce in proprio, con piena autonomia di gestione amministrativa ed organizzativa e con tutte le conseguenti responsabilità.

Articolo 24

Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese autorizzate e regolarmente documentate.

Articolo 25

Bilancio

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 Aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed il bilancio preventivo relativo all'anno successivo. Per particolari esigenze il termine relativo al bilancio consuntivo, potrà essere prorogato al 30 giugno.
I bilanci dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Arcivescovo.

Articolo 26

Risorse economiche

Le risorse economiche dell' Associazione sono costituite da:

- beni mobili e immobili,
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni volontarie in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettati dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di questi in armonia con le finalità istituzionali e lasciando comunque sempre la priorità al finanziamento di attività caritative, culturali ed educative.
E vietata, durante la vita dell'Associazione, la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni senza fini di lucro aventi analoghe finalità e per un comune progetto specifico.
L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 27

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno la metà di tutti i soci iscritti all'Associazione aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione il patrimonio della stessa sarà acquisito dall'arcidiocesi di Reggio Calabria - Bova che lo destinerà ad opere di carità

Articolo 28

Modifica dello Statuto

La modifica del presente Statuto può essere deliberata esclusivamente dall'Assemblea su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto.
La modifica dello statuto entrerà in vigore dopo l'approvazione dall' Arcivescovo.

Articolo 29

Norme di chiusura

Per tutto quanto non espressamente indicato in questo Statuto valgono le norme di legge canoniche e civili in materia.

CURIA METROPOLITANA REGINEN - BOVEN

09 MAG. 2008

Visto: Il Vicario Episcopale per la progettazione

Rc. 915/08